

## PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

**L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la sede dell'ENEA.**

e

**RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS Efficienza Energetica** .....

### PREMESSO CHE

- sia RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica" sia ENEA sono interessate alla ricerca, formazione avanzata e divulgazione della conoscenza su tematiche quali: la sostenibilità dell'energia, lo sviluppo sostenibile e l'innovazione tecnologica;
- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico, ex art. 37 Legge 99/2009 come novellato dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, istituito sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- gli ITS sono costituiti in forma di Fondazioni a cui partecipano imprese, università, scuole, enti locali, centri di ricerca, ordini professionali, agenzie formative, associazioni di categoria e da altre associazioni portatrici di interessi economici, tecnici e ambientali.

Gli obiettivi principali di un ITS sono:

- ✓ Realizzazione di corsi di durata biennale destinati a preparare tecnici specializzati in grado di portare l'innovazione tecnologica nelle aziende del territorio con particolare riferimento alle PMI;
  - ✓ favorire l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
  - ✓ promuovere progetti di trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese;
  - ✓ promuovere la cultura tecnica e scientifica;
  - ✓ orientare i giovani verso le professioni tecniche più richieste dal mondo del lavoro
- La RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica" è impegnata a sviluppare e consolidare il rapporto con le imprese operanti soprattutto a livello regionale;
  - Obiettivo dell'RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica" è assicurare, con continuità, la formazione di tecnici superiori a livello post-secondario, sia in relazione a figure che

rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro - pubblico e privato - sia in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese; inoltre ha l'obiettivo di sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali;

- sia ENEA che l'RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica" sono impegnati nella diffusione della cultura tecnica e scientifica per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese anche attraverso la formazione specialistica di giovani;

### **CONSIDERATO**

che è interesse di ENEA e RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica" sviluppare specifiche occasioni di cooperazione in materia di ricerca scientifica ed alta formazione, anche con altre Istituzioni Universitarie e non, di profilo nazionale ed internazionale;

### **TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Art. 2**

##### **(Oggetto)**

Obiettivo del presente Protocollo d'Intesa tra ENEA e RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica", di seguito congiuntamente denominate anche "le Parti", è individuare un modello di sviluppo di competenze che sia allineato ai paesi europei più innovativi andando a realizzare specifiche azioni didattiche, formative e di divulgazione tecnico-scientifica.

Le Parti intendono pertanto cooperare, in via non esclusiva, per realizzare specifiche azioni inerenti i principali campi di attività formative e collaterali di interesse sia della Rete delle Fondazioni ITS "Efficienza Energetica", sia delle singole Fondazioni aderenti

#### **Art. 3**

##### **(Impegni delle Parti)**

**ENEA si dichiara disponibile, anche tramite il coinvolgimento delle proprie strutture operative a:**

- contribuire alla definizione di programmi didattici specialistici orientati alla domanda del mercato;
- prevedere la possibilità di ospitare visite didattiche di allievi e docenti presso i laboratori, sedi e centri di ricerca di ENEA;
- garantire un canale di informazione sulle principali attività formative e seminariali promosse da ENEA ed enti da essa controllate e collegate;

- valutare la possibilità di indicare propri rappresentanti nei Comitati Tecnico Scientifici delle Fondazioni ITS aderenti alla RETE NAZIONALE “Efficienza Energetica”.

**RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS si impegna a:**

- mettere a disposizione, in caso di necessità, alle specifiche strutture operative dell’ENEA le proprie strutture ed i propri laboratori specialistici;
- sviluppare, nei limiti delle proprie possibilità, percorsi formativi o di ricerca per far fronte a specifiche esigenze di interesse di ENEA;
- stipulare apposita assicurazione a copertura di qualsiasi infortunio e di responsabilità di natura civile nei confronti degli allievi e dei docenti, durante la permanenza degli stessi nelle strutture di ENEA, ivi compresi i tragitti da e verso le sedi aziendali;
- fornire agli allievi impegnati nelle visite o negli stage formativi il necessario abbigliamento antinfortunistico;
- garantire il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute da parte degli allievi e docenti dell’RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS “Efficienza Energetica”, che parteciperanno alle attività formative presso i luoghi di lavoro di ENEA.
- non utilizzare, citare, riprodurre il logo ENEA, o documenti e risultati di attività svolte, senza il previo consenso scritto dell’ENEA.

**Art. 4 (Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell’altra Parte operante nelle attività oggetto del presente atto.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell’altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Il personale di tutte le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione (PTCP) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Qualora l’ENEA debba ospitare personale della Regione, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.

## **Art. 5**

### **(Responsabili per l'attuazione del Protocollo di Intesa)**

Le Parti concordano di designare le seguenti persone come responsabili per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, al fine di coordinare, supervisionare e rendere possibile l'attuazione di quanto previsto dallo stesso, in cooperazione con il competente personale accademico e tecnico-amministrativo delle rispettive istituzioni:

- ..... per l'RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica",
- ....., per ENEA

I responsabili per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa si attiveranno al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'oggetto di cui sopra.

## **Art. 6**

### **(Oneri Finanziari)**

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti .

## **Art. 7 (Atti esecutivi)**

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli

Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

#### **Art. 8**

##### **(Durata del Protocollo d'Intesa)**

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata di **due (2) anni** dalla sua sottoscrizione, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte di cui al successivo art. 9.

La durata del presente Protocollo d'Intesa potrà essere prorogata dalle Parti previo accordo scritto da stipularsi antecedentemente alla scadenza.

#### **Art. 9**

##### **(Recesso)**

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo di Intesa comunicando all'altra Parte, per iscritto e a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la volontà di recedere. La volontà di recedere dovrà essere comunicata all'altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.

Resta inteso che ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo di Intesa, senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.

#### **Art. 10**

##### **(Obblighi di Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a mantenere riservati ed a conservare con la massima diligenza tutti i dati e le informazioni reciprocamente rivelate in relazione al presente Protocollo d'Intesa, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.

In particolare le Parti si obbligano a mantenere confidenziali, per i cinque (5) anni successivi alla scadenza o alla cessazione per qualunque causa del presente Protocollo di Intesa, tutte le notizie e le informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione del Protocollo d'Intesa. Le informazioni riservate rimangono di proprietà della parte che le ha rivelate.

#### **Art. 11**

##### **(Divieto di cessione)**

Il presente atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

#### **Art. 12**

### **(Risoluzione)**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi assunti, il presente atto potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, solo nei seguenti casi: inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. In quest'ultimo caso è fatto salvo il riconoscimento del rimborso per la sola parte di attività svolta.

### **Art.13**

#### **(Legge applicabile e Foro competente)**

Il presente Protocollo d'Intesa sarà regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e l'adempimento del Protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

### **Art. 14 (imposta di bollo)**

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione n.0023639 del 23/03/2016 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio

### **Art.15**

#### **(Clausole finali)**

Il presente Protocollo d'Intesa sostituisce ogni precedente e diversa pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti e relativa al suo oggetto.

Ciascuna clausola di questo Protocollo di Intesa è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le Parti.

Nessuna integrazione, modifica, rinuncia o deroga al presente Protocollo di Intesa sarà valida efficace e/o vincolante se non prevista per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Nessuna mancanza o ritardo nell'esercizio dei diritti previsti nel presente Protocollo di Intesa potrà costituire una rinuncia allo stesso né l'esercizio parziale di tali diritti potrà precludere l'integrale esercizio dei pieni diritti previsti nel presente Protocollo di Intesa.

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa non potranno essere comunicati a terzi senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti.

Tali risultati non potranno esser oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta di entrambe le parti.

Nelle eventuali pubblicazioni relative ad attività e risultati dovrà esplicitamente essere dichiarato che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti si danno atto di aver integralmente negoziato in buona fede ciascuna parte del presente Protocollo d'intesa e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Sottoscritto dalla RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS "Efficienza Energetica" e da ENEA in duplice copia, ciascuna delle quali è da considerarsi autentica.

**Roma xx/xx/xxx**

**Per RETE NAZIONALE DELLE  
FONDAZIONI ITS**

.....

**Per ENEA**

.....